

Legge regionale 28 ottobre 1980 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 04/02/2003

**Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.**

**Art. 2**

(2)

L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata a partecipare alle spese per convegni, congressi e iniziative particolari promossi dagli organismi di cui al precedente articolo, ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti nonché a sostenere gli oneri per la partecipazione di amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi e iniziative.

(1)

Note:

**1** Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 79/1983

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 79/1983